

Art. 6 - Prescrizioni speciali

Che siano osservate tutte le prescrizioni contenute nei pareri sopracitati.

Con la comunicazione dell'inizio dei lavori la ditta dovrà comunicare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Sono fatti salvi ulteriori pareri di competenza di Amministrazioni diverse da quella comunale.



Bollo

Il Responsabile del Settore

Arch. Cosima Orlando

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata ed inoltre autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi della L. 675/96, e successive modifiche ed integrazione per le finalità inerenti il rilascio del provvedimento.

Castronovo di Sicilia 18.11.2016

IL CONCESSIONARIO

Diritti di Segreteria
€. 250,00
Reg. n. 116/16



COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Provincia Palermo

SETTORE URBANISTICA

C.F. 0047500 082 4

Pratica n°5828 Anno 2015



PERMESSO DI COSTRUIRE n. 03/2016 del 18.11.2016

Il Responsabile del Settore

- Vista la domanda in data 21.07.2015 prot. n. 5828 presentata dal Signor Nicoletti Giacomo nato a Palazzo Adriano il 23.12.1988 C.F. NCL GCM 88T23 G663T ed ivi residente in Via XX Settembre n. 99 nella qualità di amministratore unico della "Società Agricola Nicoletti" P.I. 06056150821 con sede a Palazzo Adriano in Via XX Settembre n. 99 con la quale viene chiesta la concessione edilizia **per la collocazione di due tunnel in struttura metallica da adibire a magazzini agricoli, in un terreno censito al catasto terreni, al foglio di mappa 24 particelle n. 335 sito in Agro di Castronovo di Sicilia nella Contrada "De Pupo"**;
- Fatto presente che con la L.R. n. 16/2016 la regione Sicilia ha recepito con modifiche il DPR 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia) e che pertanto, in virtù dell'abrogazione dell'art. 39 della L.R. 71/78, la concessione edilizia viene sostituita dal permesso di costruire;
- Visto art. 10, D.P.R. n. 380/01 – art. 5, della L.R. 16/2016;
- Visto il progetto dei lavori ed i disegni allegati alla domanda stessa;
- Fatto presente che l'intervento da realizzare ricade nella zona "D" del Parco Monti Sicani istituito con D.A n. 281/GAB del 19.12.2014;
- Visto il nulla osta rilasciato con prescrizioni dell'ente Parco Monti Sicani con nota prot. 251 del 27.07.2016;
- Visto l'elaborato tecnico inerente le *Norme sulle prevenzione dai rischi di caduta dall'alto* di cui al Decreto dell'Assessorato della salute del 05.09.2012 nonché alla Circolare dell'Assessorato della Salute del 23.07.2013, n.1304 *Indicazione per l'applicazioni del Decreto dell'Assessorato della Salute del 05.09.2012*;
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti;
- Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
- Visto l'art. 33 delle norme di attuazione al PRG inerenti le attività esercitabili in Z.T.O. "E";
- Visto il Capo IV del Titolo II della legge 17 agosto 1942, n°1150, e la legge 6 agosto 1967, n°765;
- Vista la L.R. n. 71/78,

- Vista la Legge n°47 del 28/2/1985, e L.R. 10/8/1985 n°37 e ss.mm.ii.;
- Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n°303 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le leggi regionali 31 marzo 1972, n°19, 26 maggio 1973 n°21;
- Visto l'art. 96 della L. R. n. 11/2010 inerente la semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali;
- Vista l'Autocertificazione resa dal progettista in data 21.07.2015, ai sensi del comma 1 dell'art. 96 della L. R. n. 11/2010, circa la conformità del progetto di cui all'oggetto alle norme igienico sanitarie;
- Vista l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto all'Ufficio del Genio Civile di Palermo ai sensi dell'art. 17 e 18 della L. R. 02.07.1974 n. 64, nonché del deposito ai sensi dell'art. 4 della legge 1086 del 5.11.1971, protocollo n. 175654 del 21.09.2016;
- Vista la L.R. n. 17/94;
- Vista la L.R. n. 5/2011;
- Preso atto che il richiedente ha il necessario titolo per il permesso di costruire, come risulta dal contratto di affitto registrato all'Ufficio delle Entrate di Palermo 2 sezione staccata di Lercara Friddi, in data 28.11.2011, al n. 9951.

RILASCIA

Alla Società Agricola Nicoletti, P.I. 06056150821 con sede a Palazzo Adriano in Via XX Settembre n. 99, rappresentata, nella qualità di amministratore unico dal Signor Nicoletti Giacomo nato a Palazzo Adriano il 23.12.1988 C.F. NCL GCM 88T23 G663T

PERMESSO DI COSTRUIRE

due tunnel in struttura metallica da adibire a magazzini agricoli in un terreno censito al catasto terreni, al foglio di mappa 24 particelle n. 335 sito in Agro di Castronovo di Sicilia nella Contrada "De Pupo", secondo il progetto, che si allega quale parte integrante del presente atto.

Art. 2 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, come recepito dall'Art. 7 della L.R. 16/2016

Trattandosi di caso previsto dall'art. 17 del DPR 380/2001 come recepito con modifiche dall'art. 8 della L.R. 16/2016, 3° comma, lettera a), il presente permesso a costruire è rilasciato a titolo gratuito come si riscontra dagli atti depositati in questo ufficio.

Art. 3 - Obblighi e responsabilità del titolare del permesso di costruire

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo;

nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) il nome e cognome del responsabile della sicurezza D.Lgs. 81/2008;
- 4) la Ditta (o le Ditte) esecutrice dei lavori;
- 5) la data e il numero della presente concessione;
- 6) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. ed in acciaio indicate nell'art.1 della legge 5 novembre 1971, n°1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle leggi 10 maggio 1976, n°319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 31 marzo 1968, n° 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Art. 4 - Efficacia temporanea e decadenza del permesso di costruire

I lavori debbono essere iniziati entro anni uno dalla data di rilascio del presente provvedimento ed ultimati, e l'immobile reso abitabile e/o agibile entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori.

I termini che precedono sono prorogati di due anni rispettivamente di inizio e ultimazione, previa comunicazione motivata dell'interessato da notificarsi prima della scadenza dei medesimi termini, a condizione che i lavori da eseguirsi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici, approvati o adottati, salvo comunicazione della dichiarazione di inizio lavori.

La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati.

Art. 5 - Caratteristiche del permesso di costruire

La presente concessione è rilasciata a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.